

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice del lavoro, dotto Enrico Rao, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art.700 c.p.c. iscritto al n.129/06 promosso da OMISSIS e OMISSIS, nella qualità di genitori esercenti la potestà sua minore OMISSIS, rappr. e difesi dal l' avv. OMISSIS contro Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - CSA di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappr. p.t. (Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania); a scioglimento della riserva formulata nel verbale di udienza del 14.03.2006;

premesse che:

con ricorso ex art. 700 CPC, notificato alle amministrazioni su indicate, i ricorrenti di cui in epigrafe, nella qualità, chiedevano ordinarsi al MIUR di fornire in favore della figlia minore OMISSIS un insegnante di sostegno durante tutte le ore di frequenza della stessa presso il I Istituto Comprensivo di Priolo G.; hanno resistito al ricorso le amministrazioni convenute, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell' AGO e, in subordine, il difetto di competenza del giudice del lavoro adito; nel merito, chiedevano il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti suoi propri *del fumus e de lpericu/um*;

rilevato che:

ad una valutazione sommaria ben può essere ritenuta la giurisdizione e la competenza funzionale di questo giudice adito, posto che la pretesa in questa sede azionata, siccome diretta all' attuazione del diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche", riconosciuto dall'art.8 comma I lett.d) della legge 104/92, appare riconducibile alla previsione dell'art.442 c.p.c. (controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti... ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie); orbene, evidenzia l'amministrazione scolastica (vedasi relazione a firma del direttore amministrativo del CSA, in atti), che l'art.35 della legge 289/02 affida ai direttori generali regionali la competenza in materia di istituzione di posti di sostegno in deroga; con nota 9551/2005 il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha individuato la procedura da seguire: è compito dei dirigenti scolastici trasmettere al CSA le richieste. di posti di sostegno in deroga, corredate di:

a) diagnosi funzionale dell'alunno rilasciata dall' AUSL; b) profilo dinamico funzionale; c) piano educativo individualizzato (PEI); d) progetto educativo didattico, redatto dal consiglio di classe; è compito del CSA, quindi, acquisito il parere del GLH (che non potrà prescindere dalla presenza ed adeguatezza della documentazione prevista), trasmettere al direttore generale regionale un prospetto con le proposte accolte e l'indicazione delle ore ritenute necessarie; quanto al caso di specie, evidenzia il direttore amministrativo, dott. OMISSIS che la richiesta del dirigente scolastico dell'Istituto "D. Dolci" di incolpevole, in pregiudizio del suo diritto ad una adeguata (quale che sia) attività di sostegno; scolastiche in punto predisposizione di profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato, programmazione annuale, programmazioni e verifiche intermedie, relazione finale, ecc.; la stessa diagnosi funzionale dell'unità multi disciplinare dell' Ausl, risalente al 17.04.01 e quindi non aggiornata per il passaggio dell' alunna alla scuola media, si limita a descrivere le patologie della stessa quale "handicap psichico": essa, peraltro, non permette di capire se, come preteso dai ricorrenti genitori, il deficit di carattere psichico assuma "connotazione di gravità", ai sensi dell'art.3 comma 3 legge 104/92;

pertanto, ed in definitiva, dovendosi necessariamente dare tutela al diritto allo studio e all'integrazione sociale della alunna (in via d'urgenza, trattandosi di beni essenziali e non suscettibili di riparazione per equivalente), pur in assenza di adeguati elementi di giudizio che possano individuare quale sia l'attività sostegno adeguata al caso concreto, a giudizio di questo decidente appare equo ordinare all' amministrazione scolastica di assicurare in favore della

alunna Omissis un' attività di sostegno per 12 ore settimanali, ossia /o stesso numero di ore suggerite dall'ultima diagnosi funzionale dell'unità multi disciplinare dell' Ausl del 2001 in difetto di applicabilità della recente riforma della disciplina del procedimento cautelare uniforme (essendo stato il ricorso depositato anteriormente al 1° marzo 2006), assegnato alle parti il termine per l'instaurazione del giudizio di merito, al quale si rimanda per la definizione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

ordina

alle amministrazioni convenute di fornire in favore di OMISSIS l'assistenza dell'insegnante di sostegno per 12 ore settimanali di frequenza della stessa presso il I° Istituto Comprensivo di Priolo G.;

fissa

il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito;

spese al merito.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza.

Siracusa, 21. 03.2006

Il giudice del lavoro
(dott. Enrico Rao)